

Allegato "A" Rep. 5591 Racc. 4546

STATUTO

Art. 1

E' costituita una fondazione denominata "Fondazione Ernesto Giammarco" con sede in Pescara, viale della Riviera n.195. L'indirizzo potrà essere deciso con delibera del Consiglio Direttivo e pubblicizzato nelle forme di legge. A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Ernesto Giammarco ETS".

ART. 2

La Fondazione non ha scopi di lucro, si ispira ed applica i principi del Terzo settore, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale proponendosi in particolare lo scopo di favorire ed incrementare la cultura, la ricerca scientifica e l'attività di coloro che desiderano dedicarsi o già si dedicano ad attività di studio e ricerche in conformità a quanto previsto dall'art.5 del D.lgs. 117/2017 s.m.i., con particolare riguardo ai settori linguistico-dialettologico, letterario, storico, geografico, artistico, folclorico, alle indagini sul territorio delle regioni abruzzese e molisana e ai rapporti tra l'area adriatica e le culture straniere, promuovendo ed incoraggiando iniziative intese ad approfondire e diffondere la conoscenza di tali discipline ai fini del progresso culturale del territorio anche mediante l'istituzione di centri di studio e ricerca, accordi e commesse di ricerca per temi specifici con specialisti, singoli o in gruppo, istituti universitari e non universitari, enti nazionali ed esteri, organizzare incontri, missioni e convegni di studio nazionali ed internazionali, nonché partecipare ad iniziative dello stesso tipo con altre fondazioni ed istituzioni nazionali ed estere, dar vita ad un proprio Centro di studi e documentazione, con biblioteca ed archivio storico annessi per effettuare direttamente studi e ricerche, dar vita ad un periodico culturale per informare sulla propria attività e per pubblicare contributi a questa relativi, dar vita ad una o più collane di pubblicazioni culturali, accoglienti opere originali e/o traduzioni di opere straniere, ristampare le opere dello studioso cui la Fondazione è intitolata, realizzare ogni altra iniziativa che il suo Consiglio Direttivo riterrà utile per il raggiungimento dello scopo.

La Fondazione favorirà le attività di ricerca, di studio e di promozione nel campo della linguistica e dialettologia, della letteratura e dei vari settori dell'abruzzesistica concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio, promovendo la raccolta di fondi in denaro da destinare agli scopi anzidetti; promuoverà analoghe intese con istituti, enti o associazioni, organismi e società di ricerca scientifico-culturale; manterrà contatti con istituti, enti, associazioni, organismi o società aventi scopi similari a quelli di cui sopra. allo scopo di fa-

vorire lo sviluppo sul territorio delle aree scientifico-culturali summenzionate.

ART. 3

Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantirne il funzionamento, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, il patrimonio viene assicurato dai soci fondatori, come indicato nell'atto costitutivo e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del terzo settore e dalle normative in materia tempo per tempo vigenti. Al decesso o impedimento o rinuncia di tutti i soci fondatori il patrimonio sarà garantito dai rimanenti soci.

Il patrimonio è costituito:

- dalle somme conferite a titolo di liberalità dai soci fondatori;
- dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche sempre che i beni mobili ed immobili, le elargizioni e contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai fondatori;
- dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge per compiere interventi relativi a beni che rientrano nel patrimonio della Fondazione.

ART. 4

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art.3;
- da una quota sociale annuale non espressamente destinata all'incremento del patrimonio;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi "sostenitori", destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

ART. 5

All'atto della costituzione della Fondazione i fondatori nominano a vita i tre membri del Consiglio Direttivo nelle persone di: Anna Maria Elena Giammarco - Presidente; Graziano Magni - Vice Presidente e Italia Pelino - Vice Presidente a vita.

ART. 6

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei soci, fatta eccezione per i membri che sono nominati a vita nell'Atto costitutivo.

Al posto del Consiglio Direttivo l'Assemblea dei soci può nominare un Amministratore Unico scelto tra i membri nominati a vita nell'Atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo è formato da tre o cinque membri.

Il Consiglio Direttivo sceglie tra i suoi componenti il Presidente e il vice Presidente, se non sono direttamente nominati dall'Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso dei componenti del Consiglio Direttivo, gli stessi possono essere sostituiti dal Consiglio stesso mediante cooptazione per il rimanente periodo del triennio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato dal Presidente a mezzo lettera o per E-mail, da spedirsi non meno di tre giorni prima della adunanza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Le cariche dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute. L'Assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, può deliberare, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, un compenso annuale e/o gettone di presenza.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle norme di legge.

ART. 7

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato scientifico;
- l'Organo di controllo (Sindaco unico) e il Revisore legale dei conti.

ART. 8

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Il Presidente ha tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed il Comitato scientifico.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare deleghe, procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e provvede ai rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni prov-

vedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente più anziano di età; in caso di dimissioni o decesso del Presidente spetta al vice Presidente di convocare, entro trenta giorni, il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 9

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) di nominare il Comitato scientifico;
- b) di richiedere ai soci un contributo annuale con il fine di sostenere in maniera attiva le attività della Fondazione;
- c) di deliberare eventuali modifiche dello Statuto, su proposta del Presidente, con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti;
- d) predisporre** il bilancio preventivo, ove occorresse, entro il mese di novembre ed il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;
- e) di curare la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché la ripartizione delle rendite annuali del bilancio fra le diverse iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione;
- f) di provvedere all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze fuori Pescara;
- g) di approvare eventuali regolamenti interni.

Il Consiglio Direttivo convocato dal Presidente che lo presiede, si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno e straordinariamente ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri.

Nell'avviso di convocazione, a mezzo lettera o per E-mail, viene indicato il giorno e l'ora di una prima e di una seconda convocazione che non può aver luogo lo stesso giorno della prima.

Il Consiglio Direttivo ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti del Comitato scientifico che non hanno diritto di voto.

Per ogni riunione del Consiglio Direttivo è disposto la redazione del verbale da trascriversi nel libro del Consiglio stesso.

ART. 10

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e in via straordinaria per le delibere portanti la fusione, la scissione o la trasformazione e lo scioglimento della Fondazione e può deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza "dell'assemblea"; è convocata, altresì, quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo, ovvero, con motivazione scritta, da almeno il trenta per cento dei soci.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione sono valide se presente (personalmente o per delega) almeno la metà dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità percentuale prescinde dal numero dei presenti.

Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno della prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento della Fondazione è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e ogni socio ha diritto ad un voto.

In Assemblea ogni socio può rappresentare, con delega scritta, sino ad un massimo di tre soci.

E' ammessa la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

L'Assemblea nomina un Segretario e le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.

Per ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi nel libro delle adunanze dell'Assemblea.

La qualità di socio non è trasmissibile.

ART. 11

Il Comitato scientifico è composto da tre a ventiquattro componenti, oltre al Presidente della Fondazione che lo presiede, in ragione dei compiti che si intendono affidare al medesimo Comitato.

Il Comitato scientifico viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, scegliendone i componenti tra le personalità distintesi nei campi di attività indicati all'art. 2.

I componenti del Comitato scientifico durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; essi vengono sostituiti in caso di dimissione, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo del triennio.

Le cariche dei componenti del Comitato scientifico sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, può deliberare, con

il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, un compenso annuale e/o gettone di presenza.

ART. 12

Il Comitato scientifico viene eletto ogni qual volta se ne presenti l'opportunità in base agli specifici indirizzi richiamati dall'art.2 dello statuto.

Il Comitato scientifico si riunisce ogni qual volta il Presidente della Fondazione lo ritiene opportuno; esso viene convocato dal Presidente o su richiesta di almeno due terzi dei componenti il comitato stesso.

Il Comitato scientifico:

- formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione;
- esprime pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio Direttivo;
- esprime il parere sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative della Fondazione.

ART. 13

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dall'Assemblea dei Soci ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art.31 del Codice del Terzo settore.

ART. 14

L'appartenenza al Consiglio Direttivo della Fondazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o del Consiglio comunale o delle unioni dei Comuni, etc.), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.

Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte con-

secutive.

ART. 15

Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Soci benemeriti nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, gli Enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statutari.

I soci sostenitori sono coloro i quali sostengono la Fondazione mediante elargizioni e contributi annuali con il fine di sostenere in maniera attiva le attività istituzionali. Per tale categoria di Soci non è prevista diritto di voto e partecipazione in Assemblea.

ART. 16

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci validamente costituita. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, che curino la liquidazione delle obbligazioni in essere e destinino tutti i beni mobili ed immobili ad altro Ente o altri Enti che hanno fini analoghi a quelli della Fondazione appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART. 17

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno l'assemblea approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art.14 del Codice del Terzo settore.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 18

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia, le disposizioni del Codice del Terzo settore (in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Firmato: Anna Maria Elena Giammarco - Sabrina Rossi notaio

(impronta del sigillo)